CAMERA DEI DEPUTATI N. 3261-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 ottobre 1995 (v. stampato Senato n. 2144)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FANTOZZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MANCUSO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 ottobre 1995

(Relatore: **Pierangelo PALEARI**)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), l'8 novembre 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 10 novembre 1995 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.	1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), *le parole:* « 1° aprile 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio 1997 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: " Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia ";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

" 2-*bis*. Qualora sia stata avanzata proposta di conciliazione, il ricorrente può, anche con lo stesso atto, chiedere al collegio la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, sempreché da essa possa derivargli un danno grave ed irreparabile. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 " ».

Decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 27 settembre 1995.*

Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'avvio del nuovo sistema del contenzioso tributario, *modificandone altresì la disciplina, nonché l'attivazione degli uffici* periferici del Ministero delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di* grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 42 le parole: « 1° ottobre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 1996 »;

b) il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: « *6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione* nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze. »;

c) il comma 9 dell'articolo 43 è abrogato.

2. Ai componenti delle commissioni tributarie centrali di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

3. All'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente. ».

4. All'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni. ».

ARTICOLO 2.

(Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio).

1. La nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze, da attivare nel 1995, è effettuata senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 73, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Tale termine è ridotto a tre mesi per la nomina dei titolari dei predetti uffici da attivare nel 1996 e negli anni successivi.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*
FANTOZZI, *Ministro delle finanze.*
MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO.